

COMUNE DI CASELLE LANDI

PROVINCIA DI LODI



Caselle Landi, 4-11-2019

Decreto n.32 - 2019

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.

Il Sindaco

VISTA la legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che *negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;*

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012;

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTE in particolare le seguenti disposizioni del predetto D.Lgs n. 33/2013:

- L'art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPC;
- l'art. 43 che stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza....”*;

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d'ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

PRESO ATTO che, come precisato dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera 831 del 03.08.2016, in attuazione delle predette nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicarne la relativa decorrenza;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D.Lgs n. 97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo politico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs n. 165/2001 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: *“il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione”*;

VISTO l'art. 19, comma 15, del D.L. 24.06.2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che trasferisce all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190;

RILEVATO che con deliberazione n. 15 del 13.03.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, la CIVIT aveva individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

RITENUTA, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Richiamata la seguente nota:

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano Albo Segretari Comunali prot. com.le 2711 del 23-10-2019 ad oggetto il Provvedimento di Reggenza in favore del Segretario Comunale dott. Nicola Caravella dal 4-11-2019 al 29-02-2020;

DATO ATTO che il segretario comunale dott. Nicola Caravella è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

DATO ATTO che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

DECRETA

- 1.** Di nominare il Segretario Comunale dott. Nicola Caravella quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per il Comune Caselle Landi, ai sensi e per gli effetti della legge 06 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, con decorrenza 4-11-2019.
- 2.** Di dare atto che spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il compito di predisporre, tra l'altro il piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione relativa alla Trasparenza, stante il divieto previsto dalla legge n. 190/2012 di affidare a soggetti terzi la redazione dello stesso.
- 3.** Di comunicare la nomina di cui al presente decreto all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa già previste.
- 4.** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Legge anticorruzione 190/2012".

Il Sindaco

Piero Luigi Bianchi